

# Messaggio

numero  
**8156**

data  
18 maggio 2022

competenza  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA  
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

## **Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 19 ottobre 2020 nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari "Modifica dell'articolo 22 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) (Gratifiche per anzianità di servizio che tengano conto della variazione del grado d'occupazione del dipendente)"**

Signora Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente Messaggio prendiamo posizione sull'iniziativa parlamentare presentata il 19 ottobre 2020 nella forma elaborata dal deputato Raoul Ghisletta e cofirmatari per la modifica dell'articolo 22 LStip. La stessa è volta a riconoscere le gratifiche per anzianità di servizio sulla base del grado di occupazione medio nel corso della carriera dei/delle collaboratori/trici e non sulla base del grado di occupazione al momento della nascita del diritto ai sensi dell'attuale art. 22 cpv. 4 LStip, in combinazione con l'art. 58 del Regolamento sui dipendenti dello Stato (RDSt). A mente degli iniziativaisti, infatti, la modalità sin qui in vigore penalizzerebbe ingiustamente le/i dipendenti che hanno ridotto il grado di occupazione nel corso della carriera, ad esempio per una migliore conciliazione famiglia-lavoro.

Rileviamo che la gratifica per anzianità di servizio è stata concepita per gratificare i collaboratori e le collaboratrici per il loro impegno e la loro fedeltà con 4 settimane di congedo pagato (eventualmente commutato in stipendio).

Lo scrivente Consiglio evidenzia come non sia per nulla scontato che il sistema attualmente in vigore sfavorisca i/le dipendenti che hanno ridotto il loro tempo di lavoro. Infatti, quelle/quei collaboratrice/tori che nel corso della loro carriera hanno ridotto il grado di occupazione per gestire in modo ottimale il rapporto lavoro-famiglia e che, venuta meno la necessità e l'urgenza di accudire i/le figli/e, lo hanno ri-aumentato, si vedrebbero penalizzate/i da questa modifica, che peraltro interviene dopo almeno 20 anni di lavoro. In questi casi il calcolo della gratifica rapportata alla media del grado di occupazione della carriera risulterebbe quindi discriminante nei confronti di questa tipologia di collaboratrici/tori.

Gli iniziativaisti sostengono parimenti che grazie agli strumenti informatici la loro richiesta risulterebbe di facile attuazione. In realtà il sistema informatico attualmente in uso (SAP) conserva i dati relativi ai gradi di occupazione solamente a partire dal 01.01.2003. Per verificare dunque le percentuali lavorative di tutta la carriera delle/dei collaboratrici/tori bisognerebbe procedere ad una verifica manuale per ogni dipendente; d'altra parte, in caso di richieste di conversione in denaro della gratifica di anzianità, l'Ufficio degli stipendi dovrebbe calcolare manualmente ogni caso visto che anche i dati degli stipendi non sono presenti in SAP per i periodi antecedenti il 2003.

**Messaggio n. 8156 del 18 maggio 2022**

Considerato che i collaboratori che maturano la gratifica per anzianità di servizio sono in media circa 700 all'anno, unitamente a 240 docenti, la verifica, valutabile in un'ora di lavoro per caso, occuperebbe un'unità al 40% e quindi un impegno finanziario supplementare.

La difficoltà di calcolo, inoltre, a prescindere dai limiti indicati sopra, è accresciuta a causa delle continue mutazioni del grado di occupazione in particolare nel mondo docenti, con variazioni del grado di occupazione anche durante l'anno in corso, o con servizio in ordini scolastici diversi, o con una situazione multi contratto. Osserviamo parimenti che l'evoluzione del grado di occupazione dei docenti di norma avviene con gradi di occupazione parziali medio-bassi nei primi anni (IL), per poi aumentare con gli anni di grado fino a stabilizzarsi al grado desiderato del docente. Questo è dovuto alla formazione del docente (abilitazione) come pure ai posti disponibili nelle sedi scolastiche.

Da un recente sondaggio effettuato presso la Confederazione e i Cantoni, rileviamo che sia l'Amministrazione federale sia 12 Cantoni adottano lo stesso sistema in vigore in Ticino; 3 Cantoni optano per un sistema di riconoscimento della gratifica basato sulla percentuale media d'occupazione del dipendente durante il periodo nel quale viene maturato il diritto e 6 Cantoni optano per altre modalità di calcolo. 4 Cantoni non hanno dato riscontro al sondaggio.

Osserviamo infine che la Città di Lugano, come pure La Posta, le FFS e anche Migros applicano lo stesso principio previsto dalla LStip secondo il quale la gratifica viene concessa proporzionalmente al grado d'occupazione del giorno della maturazione della stessa.

Sulla base di quanto precede, il Governo invita quindi il Parlamento a respingere l'Iniziativa parlamentare elaborata in oggetto.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri